



PROVINCIA
DI ROMA



REGIONE
LAZIO



COMUNE DI
SANT'ORESTE

PIANO di ASSETTO

Riserva Naturale
MONTE SORATTE


Provincia di Roma
Presidente On. Enrico Gasbarra

Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura
e dell' Ambiente
Assessore On. Sergio Urilli

Dipartimento V - Risorse Agricole e
Ambientali
Direttore Dr. Arch. Roberto Cattalani

Servizio 1 "Ambiente"
Dirigente Dr. Carlo Angeletti

Responsabile del Procedimento
Dr. Arch. Roberto Cattalani



Gruppo di Progettazione

Dr. Arch. Luca Campofelice (Progettista Coordinatore)
Dr.ssa Maria Vinci
Dr. Paolo Montobbio
Dr.ssa Claudia Villanova
Sig. Lanfranco Marchetti

ELABORATI NORMATIVI

titolo

REGOLAMENTO

n°

3

data

agg.

Indice

| | |
|--|----|
| TITOLO 1- NORME ED INDIRIZZI GENERALI..... | 3 |
| Articolo 1 “Ambito di applicazione” | 3 |
| Articolo 1 “Finalità” | 3 |
| Articolo 2 “Normativa di riferimento” | 4 |
| Articolo 3 “Competenze Ente Gestore” | 4 |
| TITOLO 2 - Disciplina delle attività all' interno dell'area protetta | 5 |
| CAPO I – ATTIVITÀ EDILIZIA | 5 |
| Articolo 4 “Indicazioni generali -Rilascio nulla osta” | 5 |
| Articolo 5 “Sanzioni”..... | 6 |
| CAPO II – ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI.... | 6 |
| Articolo 6 “L'esercizio delle attività” | 6 |
| Articolo 7 “Sanzioni” | 7 |
| CAPO III – ACQUE | 8 |
| Articolo 8 “Indicazioni generali” | 8 |
| Articolo 9 “Sanzioni” | 8 |
| CAPO IV - ACCESSIBILITÀ E CIRCOLAZIONE..... | 9 |
| Articolo 10 “Indicazioni generali” | 9 |
| Articolo 11 “Sanzioni” | 9 |
| CAPO VII – ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA, EDUCATIVE, RICREATIVE E SPORTIVE..... | 10 |
| Articolo 12 “L'esercizio delle attività” | 10 |
| Articolo 13 “Sanzioni” | 10 |
| CAPO VIII – DISTURBO DELLA QUIETE E DEGLI HABITAT | 10 |
| Articolo 14 “Limiti emissioni sonore e luminose” | 10 |
| Articolo 15 “Sanzioni” | 10 |
| Articolo 16 “Disposizioni finali e transitorie” | 10 |

TITOLO 1- NORME ED INDIRIZZI GENERALI

Articolo 1 “Ambito di applicazione”

Il presente Regolamento si applica all'Area protetta denominata “Riserva Naturale del Monte Soratte”, si estende su un territorio di circa 565 Ha interamente compreso nel Comune di Sant'Oreste, perimetrando l'intera formazione del Monte Soratte, alto 691m s.l.m., a partire da quota m 220, come evidenziato negli altri elaborati del Piano di Assetto.

L'Area protetta “MONTE SORATTE” è stata istituita dall'art. 44 della Legge della Regionale Lazio n. 29 del 1997, e rientra nelle aree naturali protette di interesse provinciale, la cui gestione è espressamente affidata alla Provincia di Roma.

In particolare, all'interno della suddetta area, conformemente a quanto disciplinato dalla Legge Regionale sopracitata, vengono distinti i seguenti quattro ambiti di protezione, che si caratterizzano per un diverso grado di rilevanza naturalistica e di conseguenza giuridica:

- Zona A – Zona di Riserva Integrale
- Zona B – Zona di Riserva Generale
- Zona C – Zona di Protezione
- Zona D – Zona di Promozione economica e sociale

Articolo 2 “Finalità”

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno dell'area nel rispetto delle finalità per cui l'area stessa è istituita, ovvero:

1. la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione;
2. la conservazione di specie animali e vegetali di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale;
3. l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante il recupero e la valorizzazione delle testimonianze antropologiche, archeologiche, storiche e architettoniche e dell'attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
4. la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
5. la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette;
6. la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
7. la promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse;

8. l'incentivazione della partecipazione collettiva al fine di conseguire forme di sviluppo economico e di ricerca di nuove opportunità lavorative compatibili.

Articolo 3 "Normativa di riferimento"

La normativa di riferimento costituisce parte integrante del Piano d'Assetto e ad esso è allegata integralmente. Specificatamente sono qui richiamate le seguenti norme:

L. 29/06/1939 n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali"

Costituzione Art. 9

D.P.R. 24/07/1977 n. 616 "Attuazione della Delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382"

L. 31/12/82, n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare"

L. 08/08/1985 n. 431 (detta legge Galasso) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1997 n. 616"

L. 06/12/1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette"

L.R. 06/10/1997 n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali"

Artt. 174 – 175 – 176 Trattato CE Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"

Direttiva 92/43/CEE "Habitat"

D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche"

D.M. 3 aprile 2000 - Ministero dell'Ambiente "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE"

Delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 376 del 24/09/98.

Articolo 4 "Competenze Ente Gestore"

L'Ente competente per l'applicazione del presente Regolamento, è l'Ente di Gestione rappresentato dalla Provincia di Roma

Le competenze dell'Ente riguardano:

- a) l'attuazione delle attività individuate nel Piano di Assetto dell'Area protetta;
- b) la definizione delle seguenti attività:

- attività edilizia;
- attività agro-silvo-pastorali;
- attività artigianali e commerciali;
- gestione delle acque;
- gestione dell'accesso e della circolazione all'interno dell'area;
- attività di ricerca scientifica
- attività educative, ricreative e sportive.

c) L'utilizzo dei fondi derivanti dal risarcimento del danno ambientale al fine del recupero ambientale delle zone interne all'Area.

TITOLO 2 - Disciplina delle attività all' interno dell'area protetta

CAPO I – ATTIVITÀ EDILIZIA

Articolo 5 “Indicazioni generali -Rilascio nulla osta”

A norma del presente regolamento l'attività edilizia consentita nell'Area Protetta è espressamente disciplinata dalle Norme Tecniche del Piano di Assetto dell'area, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Nelle suddette norme tecniche è espressamente stabilito, a seconda della zona di riferimento, le modalità e le tipologie di opere e/o manufatti che è possibile realizzare.

Tutte le attività di trasformazione edilizia, sono sottoposte a Nulla Osta preventivo rilasciato dall'Ente gestore, secondo quanto disciplinato dalla Legge Regione Lazio n. 29/1997. Il nulla osta deve essere richiesto anche per la eventuale regolarizzazione delle opere già esistenti.

Al fine di ottenere il Nulla Osta di cui al precedente punto, l'avente titolo deve presentare istanza all'Ente Gestore corredata della seguente documentazione:

- attestazione del pagamento dei diritti di segreteria e istruttoria;
- titolo di proprietà;
- certificato di destinazione urbanistica;
- tre copie dell'elaborato progettuale in tavola unica, comprendente:
 - Stralcio aerofotogrammetrico;
 - Stralcio I.G.M. scala 1:25000;
 - Stralcio C.T.R. scala 1:10000;
 - Stralcio del Piano Territoriale Paesistico con legenda e N.T.A.;
 - Stralcio P.R.G. scala 1:5000 con legenda e N.T.A.;
 - Planimetria catastale scala 1:2000;
 - Planimetria di progetto scala 1:500;
 - Piante, sezioni e prospetti *ante-operam*;
 - Piante, sezioni e prospetti *post-operam*;

- documentazione fotografica;
- eventuale titolo autorizzativo originale (permesso di costruire, licenza, concessione in sanatoria, ecc.) dell'opera in trasformazione;
- eventuali relazioni specialistiche a seconda della tipologia delle opere.

L'Ente Gestore, previa comunicazione all'interessato - entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza - dei Responsabili del procedimento e dell'istruttoria, provvede alla pronuncia di merito entro giorni 60. Nel caso in cui l'istanza risultasse incompleta l'Ente Gestore richiede l'integrazione documentale, con interruzione dei termini. La documentazione integrativa deve essere presentata entro 90 giorni, pena l'archiviazione dell'intera pratica.

Articolo 6 “Sanzioni”

Il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nelle norme tecniche del piano di Assetto comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari ad € 200,00.

La realizzazione di ampliamenti a strutture esistenti, in violazione di quanto previsto dal presente regolamento, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari ad un massimo di € 2.500,00 che verrà differenziata secondo la seguente percentuale a seconda della zona in cui l'opera insiste:

- zona A 100% della sanzione
- zona B 60% della sanzione
- zona C 40% della sanzione
- zona D 20% della sanzione

L'innalzamento di recinzioni e barriere di qualsiasi genere, in violazione di quanto previsto dal presente regolamento, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari ad un massimo di € 1.000,00 con le medesime proporzioni sopra indicate, e con l'obbligo di ripristino dello stato originario.

CAPO II – ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Articolo 7 “L'esercizio delle attività”

Tutte le trasformazioni territoriali quali utilizzazioni forestali, variazioni di sistemazioni agronomiche, ecc..., sono sottoposte al preventivo nulla osta rilasciato dall'Ente Gestore.

In conformità a quanto disciplinato dalla vigente normativa nazionale sono ammessi i soli interventi necessari a preservare l'ambiente nella sua integrità, ed è vietata qualsiasi trasformazione del territorio che comporti una alterazione dell'equilibrio ambientale. In particolare

- E' vietata l'eliminazione dei cespugli e degli arbusti di specie autoctone, fatta eccezione, in qualsiasi periodo dell'anno, per rovi, vitalbe e felci a carattere infestante, o per la creazione di piste frangifuoco.
- Sono vietati il danneggiamento e la raccolta di qualsiasi esemplare delle specie vegetali spontanee nelle parti ipogee (radici, bulbi, tuberi, miceli e corpi fruttiferi) ed epigee (fusti, foglie, fiori, frutti e funghi), salvo che tali azioni siano inscindibilmente connesse con l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali condotte nel rispetto della buona pratica agricola.
- Sono vietati il danneggiamento e la raccolta di qualsiasi esemplare delle specie della flora spontanea autoctona erbacea, arbustiva, arborea, nonché dei muschi e licheni, salvo che tali azioni siano inscindibilmente connesse con l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali condotte nel rispetto della buona pratica agricola; è vietato il diserbo mediante l'uso del fuoco o di erbicidi chimici.
- I prelievi di esemplari floristici per motivi di ricerca e studio sono ammessi previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore.
- È vietata l'accensione di fuochi all'aperto in ogni periodo dell'anno, salvo che per motivi connessi alla gestione della Riserva, o nelle aree turistiche appositamente indicate ed attrezzate.
- I proprietari o gestori di strade all'interno delle Riserve hanno l'obbligo di tenere le scarpate e le pertinenze stradali libere da vegetazione infestante o secca e dagli altri residui forestali o comunque infiammabili. L'Ente Gestore può obbligare i proprietari alla ripulitura da vegetazione erbacea ed arbustiva infiammabile nelle scarpate e nelle pertinenze al margine di strade classificate pubbliche, per una fascia della profondità massima di 20 metri.

L'elenco di cui sopra non esaurisce le fattispecie di trasformazione del territorio che comportano un'alterazione dell'equilibrio ambientale.

Articolo 8 “Sanzioni”

Il sommovimento o l'asportazione di materiale di sedime naturale, manto erboso, nonché di fondo geostrutturale comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 500,00.

L'asportazione di foglie secche, radici e tronchi residui di piante morte o tagliate comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 200,00.

Decespugliare, disboscare e bruciare la vegetazione arborea e arbustiva ancorché secca e comunque porre in atto qualsiasi taglio della vegetazione arborea ed arbustiva naturale comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 2000,00.

L'introduzione di specie vegetali non caratteristiche dei luoghi comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 500,00.

La raccolta di esemplari di flora selvatica, prodotti del sottobosco e campioni di minerali anche ai fini didattici e scientifici senza autorizzazioni dell'Ente Gestore e, comunque in assenza della autorizzazione, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 500,00.

La distruzione, il danneggiamento di tane, nidi, formicai, termitai, alveari nonché occludere qualsiasi anfratto utilizzato come ricovero dalla fauna selvatica comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 2000,00.

L'accensione di fuochi in violazione di quanto previsto dal presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 3000,00, salvo risarcimento dei danni eventualmente procurati.

La mancata ripulitura, da parte dei proprietari, da vegetazione erbacea ed arbustiva infiammabile nelle scarpate e nelle pertinenze al margine di strade classificate pubbliche comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 200,00.

Le sanzioni di cui sopra sono applicate in maniera differenziata secondo la zona in cui si è verificata la violazione:

- zona A 100% della sanzione
- zona B 60% della sanzione
- zona C 40% della sanzione
- zona D 20% della sanzione

CAPO III – ACQUE

Articolo 9 “Indicazioni generali”

Sono ammessi i soli interventi necessari a preservare l'ambiente nella sua integrità ed è vietata qualsiasi trasformazione del territorio che comporti una alterazione dell'equilibrio ambientale.

Tutte le trasformazioni relative alle acque ed ai sistemi ideologici quali emungimenti, prelievi, scarichi, demanio idrico, ecc..., sono sottoposte al preventivo nulla osta rilasciato dall'Ente Gestore.

Fermo restando quanto disciplinato dalla vigente normativa nazionale, si richiama espressamente quanto stabilito dalle norme tecniche del Piano di Assetto dell'Area.

Articolo 10 “Sanzioni”

Il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nelle norme tecniche del piano di Assetto comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di €

5000,00 differenziata secondo la seguente percentuale a seconda della zona in cui la violazione si verifica:

- zona A 100% della sanzione
- zona B 60% della sanzione
- zona C 40% della sanzione
- zona D 20% della sanzione

CAPO IV - ACCESSIBILITÀ E CIRCOLAZIONE

Articolo 11 “Indicazioni generali”

Per la disciplina dell'accesso e della circolazione all'interno dell'Area si richiama espressamente quanto stabilito dalle norme tecniche del Piano di Assetto dell'Area.

Il parcheggio delle auto dei visitatori è consentito solo nelle aree appositamente preposte e segnalate.

La sosta di camper e/o di roulotte è vietata al di fuori delle zone non espressamente autorizzate e segnalate.

È fatto divieto introdurre, da parte dei privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura.

Articolo 12 “Sanzioni”

L'apertura di nuove vie di penetrazione e sentieri di qualunque natura nelle aree naturali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 2.000,00.

La circolazione fuori dalla rete viaria con mezzi a motore comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 100,00.

Il parcheggio di autoveicoli al di fuori delle aree consentite comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 200,00.

La sosta di camper e/o di roulotte al di fuori delle zone appositamente predisposte comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 300,00.

La sosta di mezzi, e comunque l'intralcio dei percorsi per handicappati e diversamente abili comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 300,00.

Le suddette sanzioni si differenziano a seconda della zona in cui la violazione si verifica:

- zona A 100% della sanzione
- zona B 60% della sanzione

- zona C 40% della sanzione
- zona D 20% della sanzione

CAPO VII – ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA, EDUCATIVE, RICREATIVE E SPORTIVE

Articolo 13 “L’esercizio delle attività”

L’Ente gestore promuove e coordina tutte le attività di ricerca scientifica, ricreativa e sportiva.

Tutte le manifestazioni all’interno dell’area protetta necessitano della preventiva autorizzazione dell’Ente Gestore.

Articolo 14 “Sanzioni”

L’esercizio di attività di ricerca scientifica, educative – ricreative e sportive, senza preventiva autorizzazione, comportano l’applicazione di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 400,00.

CAPO VIII – DISTURBO DELLA QUIETE E DEGLI HABITAT

Articolo 15 “Limiti emissioni sonore e luminose”

All’interno dell’Area protetta è vietato l’uso di fonti di rumore o luminose, tali da recare disturbo alla quiete ed agli habitat naturali presenti.

Non è consentito, inoltre, l’uso all’aperto di apparecchi radio, televisivi e simili, salvo le apparecchiature ed i mezzi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso oppure quelli ubicati presso edifici privati, pur sempre nel rispetto del comma precedente.

Articolo 16 “Sanzioni”

Le violazioni di quanto previsto al precedente articolo comportano l’applicazione di una sanzione pecuniaria di € 200,00.

Articolo 17 “Disposizioni finali e transitorie”

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio a tutta la normativa vigente in materia ambientale.

Circa il danno ambientale si richiama quanto previsto dall’art. 18 della Legge 349/1986 che prevede: “Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge

o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte obbliga l'autore al risarcimento nei confronti dello Stato”.